



Alessandria

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEOEnte di Governo
dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
Ottimale n.6- Alessandrino
PEC: posta@cert.ato6alessandrino.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. 419 del 31/03/2021

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica

DESCRIZIONE: ALICE BEL COLLE, RICALDONE, MONTALDO BORMIDA (AL)
Razionalizzazione sistemi di collettamento e depurazione - Collegamento Alice - Acqui Terme - Convocazione CDS
Strada Provinciale 456 già Statale del Turchino, tratto Acqui Terme – Alice Bel Colle

DATA RICHIESTA: data di arrivo 31/03/2021
prot. entrata n. 4745 del 02/04/2021

RICHIEDENTE: AMAG Reti Idriche S.p.A. | Privato

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017) in Conferenza di Servizi asincrona (Artt. 14-14bis L.241/1990)
Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. o di pubblica utilità (Art. 28 c. 4 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; art. 25 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

PROVVEDIMENTO: PARERE

DESTINATARIO: Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO 6 - Alessandrino | Pubblico

ALTRO CONTENUTO:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per l'istanza relativa alla "Razionalizzazione sistemi di collettamento e depurazione - Collegamento Alice - Acqui Terme; con riferimento alla richiesta delle **determinazioni di competenza della Conferenza di Servizi**, trasmessa da questo Ente con nota prot. n. 419 del 31/03/2021, recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 4745 del 02/04/2021; presa visione della documentazione presentata dalla Società richiedente, pubblicata sulla pagina preposta del sito istituzionale di codesto Ente;

Questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, esprime le seguenti valutazioni.

TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in parte in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera *c* *fascia 150 m fiumi, torrenti, corsi d'acqua* e lettera *g) territori coperti da boschi e foreste*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Tento conto che il tracciato dell'intervento in oggetto ricalca nella quasi totalità il sedime della Strada Provinciale 456, già Statale del Turchino, e che include opere per lo più interrato che pare non modifichino in maniera sostanziale l'aspetto dei luoghi;

Considerato inoltre che l'intervento prevede la *posa di due nuove condutture nel medesimo scavo, un collettore fognario e una adduttrice acquedottistica tra Acqui Terme ed Alice Bel Colle*, oltretutto la realizzazione fuori terra di *una stazione booster dell'acquedotto e l'attraversamento del rio Campolungo (loc. Vallerana) mediante aggrappaggio delle condutture alle strutture del ponte*;

Vista la Relazione Forestale a firma del Dott. Agr. Carlo Bidone nella quale si attesta che l'intervento incide sull'area



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

E

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 200053/2021 del 16/04/2021

Data: 16/04/2021

Email: info@ato6alessandrino.it

boscata sottoposta a tutela con l'asportazione di n. 62 robinie (di diam. Inferiore a cm 10) di invasione su aree ex agricole e di n. 9 piante di sambuco e che pertanto l'intervento risulta escluso da obblighi di compensazione;

Valutato che suo complesso l'intervento risulta compatibile dal **punto di vista paesaggistico** in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, raccomandandosi di porre particolare cura nell'attuare, ad attività conclusa, le misure di recupero ambientale dell'area interessata dal cantiere.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Accertato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da provvedimenti di tutela archeologica ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

verificato che allo stato attuale non sono attualmente in corso procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici o di dichiarazione dell'interesse archeologico delle aree direttamente interessate dal progetto (art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

Considerato che nell'ambito del progetto sono previste attività di scavo per la realizzazione dei differenti tratti della rete di colletta mento e depurazione in epigrafe;

premesso che i lavori pubblici o di pubblica utilità come quello in esame che comportino scavo in terreni non manomessi sono ordinariamente soggetti alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la presentazione alla Soprintendenza territorialmente competente del progetto di fattibilità, o di un suo stralcio, nonché di una relazione contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari volte a valutare il potenziale impatto archeologico dell'opera; dette indagini debbono essere perentoriamente condotte dai soggetti in possesso delle qualificazioni indicate dalla norma sopra citata, allo scopo di prevenire – e ove possibile risolvere – le possibili interferenze dell'opera pubblica con il patrimonio archeologico.

Evidenziato che detta procedura è volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisi durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.

Si rammenta che, sulla base di tali esiti, è facoltà di questa Soprintendenza richiedere ulteriori livelli di approfondimento delle indagini archeologiche, anche sotto forma di saggi e sondaggi stratigrafici preventivi (art. 25, c. 8), al fine di esprimere il necessario parere archeologico di competenza.

Esaminata dunque la relazione di verifica preliminare di verifica preventiva dell'interesse archeologico e la relativa cartografia redatte dal dott. Raimondo Prospero (ditta Archeologia s.r.l.s.) facente parte della documentazione progettuale (elaborati 20010D A.3 e A.3.1);

considerato che in detta relazione, condotta con accuratezza sulla base di dati bibliografici, toponomastici, di lettura geomorfologica, aerofotointerpretazione e studio della cartografia storica, survey, è stata riscontrata una scarsità di tracce di presenza antropica in età protostorica e romana, causata probabilmente dalla carenza di indagini, più che da una reale assenza di utilizzo del territorio in età antica nota invece nei limitrofi areali di Ricaldone e *Aquae Statiellae*, anche in connessione all'antico tracciato transitante per Moirano e diretto verso Nizza Monferrato, Sono inoltre noti labili indizi di una frequentazione di età altomedievale mentre meglio attestata è quella di età medievale.

Pertanto, questo Ufficio esprime una valutazione per il progetto in epigrafe di potenziale archeologico (rischio archeologico assoluto) di grado medio-basso e, in accoglimento delle considerazioni espresse nella Relazione di cui sopra, un **rischio archeologico relativo** (l'impatto archeologico dell'opera, inteso come probabilità che durante i lavori si verificano rinvenimenti di manufatti, strutture o sedimenti archeologici in ragione dell'entità e localizzazione degli scavi previsti), graduato come segue:

- **grado nullo:** tratto 2 (Borgata Vallerana) dove l'intervento prevede una perforazione orizzontale, a profondità elevata, per sotto passare la strada provinciale e la ferrovia, senza scavi a cielo aperto
- **grado basso:** tratto 3 (da Borgata Vallerana ad Acqui Terme) lungo il quale l'intervento si svolge integralmente sulla sede stradale della SP 456, sulla corsia in direzione Alice Bel Colle riguardando quindi quote già interessate dai lavori di realizzazione della SP 456 e per il quale i ritrovamenti di interesse



archeologico noti, al momento, non sono prossimi al tracciato in progetto;

- **grado medio:** tratto 1: (dalla Cantina di Alice Bel Colle al depuratore): in cui l'intervento si svolge pure su strada asfaltata, ma è in parziale sovrapposizione ad una viabilità di età medievale o probabilmente già romana in prossimità ad alcuni rinvenimenti archeologici di età romana e medievale (Siti nn.2-4).

Alla luce di tali valutazioni, questa Soprintendenza esprime quanto segue:

- per gli interventi definiti a rischio archeologico relativo di grado nullo e basso (tratti 2 e 3) si **autorizza** l'esecuzione delle opere di scavo, considerato che non può essere del tutto esclusa la possibilità di individuare elementi di interesse archeologico nel corso delle operazioni di scavo, si ritiene opportuno raccomandare alla D.L. il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale.
- per gli interventi definiti a rischio archeologico relativo di grado medio (tratto 1), ai fini dell'attivazione della Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico sopra citata, si richiede **l'esecuzione di un piano di sondaggi archeologici preliminari** condotti, ai sensi della normativa vigente, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza, da operatori dotati dei necessari requisiti di specializzazione e con metodologia scientifica, senza oneri per questo Ufficio e secondo le indicazioni che la Soprintendenza scrivente potrà eventualmente dare, anche in corso d'opera, per la documentazione e la tutela della giacitura archeologica.

Tale piano sondaggi dovrà essere autorizzato da parte di questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 28, c. 4 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in modo da consentire la formazione di un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area interessata dagli interventi in epigrafe (copertura non minore del 30% dell'estensione del progetto nel tratto interessato).

Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richiesti, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti per una migliore valutazione dell'interesse archeologico di quanto rinvenuto e che questo Ufficio si riserva di impartire tutte le istruzioni necessarie per un'adeguata indagine, documentazione e conservazione dei reperti.

Solo a conclusione di tali indagini, questo Ufficio potrà esprimere il parere di competenza sul progetto per quanto riguarda la parte terminale del tratto 8 (segmento A) e il tratto 11 (segmento B).

Si trattiene agli atti di questo Ufficio la documentazione inviata tramite PEC

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss.
del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.*

I Responsabili dell'Istruttoria
Tutela Paesaggistica, Arch. Carlotta Matta
Tutela archeologica, Dott. Simone Giovanni Lerma

